



COMUNE DI CITTA' SANT'ANGELO
PROVINCIA DI PESCARA

ORIGINALE

SETTORE 2° - PROGRAMMAZIONE - FINANZA - S.I.

Registro Generale N. 1256 del 07/09/2016

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Registro di Settore N. 223 del 07/09/2016

OGGETTO :

Cosdtituzione fondo risorse decentrate - Anno 2016

RICHIAMATO il CCNL 22.1.2004, ed in particolare l'art. 31 che, in riferimento al Fondo di cui all'art. 15 del CCNL 1.4.1999 (Fondo Risorse Decentrate) stabilisce, al comma 1, che le risorse finanziarie destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (di seguito citate come: risorse decentrate) vengono determinate annualmente dagli enti, con effetto dal 31.12.2003 ed a valere per l'anno 2004;

ATTESO che in merito alle "risorse decentrate" lo stesso art. 31 del CCNL opera una distinzione tra risorse stabili (comma 2), aventi carattere di certezza, stabilità e continuità, e risorse variabili (comma 3), aventi caratteristiche di eventualità e variabilità, disciplinando altresì le relative forme di finanziamento e di integrazione; in particolare, al comma 2 è previsto che "*Le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità determinate nell'anno 2003 secondo la previgente disciplina contrattuale, e con le integrazioni previste dall'art. 32, commi 1 e 2, vengono definite in un unico importo che resta confermato, con le stesse caratteristiche, anche per gli anni successivi.*"; pertanto, relativamente alle risorse stabili, si tratta di una mera riproposizione annuale del valore precostituito, con aggiornamento "*manutentivo*" da operarsi da parte del competente settore dell'Ente, non essendovi margini di apprezzamento discrezionale;

RICHIAMATA la deliberazione di giunta comunale n. 66 del 23.04.2010, con cui si provvedeva a:

- ricostruire il fondo "storico" delle risorse finanziarie destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (risorse decentrate) al 31.12.2003 ed a valere per l'anno 2004 di cui all'art. 31 - comma 2 - CCNL 22.04.2004 (parte stabile), per l'importo complessivo di €215.034,94;
- dare atto che il Fondo lavoro straordinario di cui all'art. 14 del CCNL 01.04.1999 nell'anno 2004 ammontava ad €21.324,52 e tale importo restava confermato anche per l'anno 2010;

CONSIDERATO che:

- ferma restando l'attuazione delle vigenti disposizioni contrattuali, la formale costituzione del fondo risorse in argomento è fortemente condizionata da vincoli restrittivi di finanza pubblica che, in linea con un consolidato quadro normativo generale di contenimento della spesa corrente, prescrivono alle pubbliche amministrazioni l'adozione di rigorosi comportamenti tesi alla riduzione progressiva della spesa del personale;

- tra le prescrizioni di maggior rigore introdotte dalla normativa nazionale in materia di gestione e contenimento della spesa del personale, particolare rilievo assumono quelle disposte all'art. 1, comma 557, della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007), riformulato dall'art. 14, comma 7 del d.l. 78/2010 (convertito in legge 122/2010), che detta la disciplina della spesa di personale negli enti locali soggetti al patto di stabilità interno statuendo, tra l'altro, l'obbligo di assicurare una riduzione della predetta spesa, attraverso il contenimento della dinamica retributiva ed occupazionale;

- particolare rilievo assumono, altresì, le prescrizioni di cui all'art. 9, comma 2-bis del citato decreto, inserito in sede di conversione dalla legge n. 122/2010, espressamente volto al contenimento delle spese in materia di pubblico impiego e applicabile anche nei confronti degli enti locali, dopo le modifiche previste dall'art.1, co. 456, della legge n.147/2013 (legge di stabilità 2014), dispone che, a decorrere dall'1 gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio e che, a decorrere dall'1 gennaio 2015, *"le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo"*.

Il citato comma 456, quindi, rispetto a quanto disposto precedentemente, ha contemporaneamente apportato due significative novità: ha immediatamente prorogato al 31 dicembre 2014 (il termine precedente era il 31 dicembre 2013) le misure di contenimento e riduzione previste dalla prima parte del comma (obbligo di non superare il corrispondente importo dell'anno 2010 e automatica riduzione in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio) e ha previsto, a decorrere dall'1 gennaio 2015, una volta terminati gli obblighi di contenimento e di riduzione proporzionale descritti, una decurtazione di *"un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo"*.

Per il periodo a partire dall'1 gennaio 2015, è stato chiarito (deliberazioni Corte dei Conti Puglia n. 53/PAR/2015, 64/PAR/2015 e 97/PAR/2015) *"che gli importi decurtati per il periodo 2011-2014, sia per evitare lo sfioramento del tetto del 2010 che per garantire la diminuzione proporzionale alle cessazioni dal servizio ...costituiscono il parametro sulla cui base effettuare la riduzione delle risorse destinate alla contrattazione decentrata a decorrere dal 2015"*. Tali decurtazioni diventano permanenti e non possono essere più recuperate. La stessa Sezione ritiene che la base di calcolo sulla quale operare, a partire dall'1 gennaio 2015, la decurtazione pari alla somma di tutte le riduzioni operate sui suddetti fondi per gli anni dal 2011 al 2014 (e non alla sola riduzione operata nel corso del 2014) prevista dall'ultimo periodo dell'art.9, co.2-bis, del D.L. n.78/2010 sia individuabile nel fondo costituito secondo le regole proprie della vigente normativa contrattuale e non nel fondo quantificato per l'esercizio 2014;

ATTESO in particolare che, ai fini del rispetto dei vincoli di finanza pubblica disposti dalla citata disciplina di

cui all'art. 9, comma 2-bis del d.l. 78/2010 (convertito in legge 122/2010), l'Ente non ha operato nel quadriennio 2011/2014 alcuna riduzione per evitare lo sfioramento del tetto dell'anno 2010, atteso che l'importo del fondo di ciascun anno si è sempre mantenuto al di sotto di esso, mentre sono state operate decurtazioni in proporzione alla riduzione del personale in servizio per complessivi € 8.486,41. Tale riduzione è stata determinata confrontando il valore medio dei dipendenti a tempo indeterminato in servizio nel 2010 di n. 63 unità (n. 62 al 1.1.2010 + n. 64 al 31.12.2011 / 2) al valore medio dei dipendenti a t. ind. in servizio nel 2014 di n. 61,5 unità (n. 62 al 1.1.2014 + n. 61 al 31.12.2014 / 2), ottenendo in tal modo la quota di riduzione di 1,5/63 sull'importo del fondo 2010 accertato a consuntivo di € 356.429,33 (vedasi tab. T. 15 conto annuale 2010);

RICHIAMATO, inoltre, l'art. 1, comma 236, della L. n. 208/2015, ove si stabilisce che, nelle more dell'adozione nei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, con particolare riferimento all'omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio della dirigenza, tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica, a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del

personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente.

CONSIDERATO che, per quanto concerne la riduzione del fondo in proporzione al personale in servizio, il MEF (Circolare n. 12 del 23 marzo 2016, il MEF – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato) fa presente che la stessa "andrà operata, sulla base del confronto tra il valore medio del personale presente in servizio nell'anno di riferimento ed il valore medio dei presenti nell'anno 2015. In particolare, i presenti al 31/12 dell'anno di riferimento scaturiranno dalla consistenza iniziale del personale all'1/1 alla quale andranno dedotte le unità per le quali è programmata la cessazione ed aggiunte quelle assumibili in base alla normativa vigente (tra cui, ad esempio, quelle relative a facoltà assunzionali non esercitate e riferite ad annualità precedenti oggetto di proroga legislativa), salvo verifica finale dell'effettivo andamento".

PRECISATO CHE, in assenza di puntuali indicazioni da parte dei Ministeri e Organi competenti e nella genericità della norma, la decurtazione del fondo proporzionale alla riduzione del personale in servizio, è stata operata con riferimento al solo personale assunto a tempo indeterminato, con esclusione del segretario generale, atteso che il fondo si ripartisce quasi esclusivamente su di esso (il personale assunto a tempo determinato e staff del sindaco beneficia esclusivamente della quota di indennità di comparto a carico fondo);

CHE, per la determinazione del Fondo 2016 e delle relative decurtazioni, si è utilizzato il metodo di calcolo suggerito dalla RGS e sintetizzato nel file di Excel dell'ARAN (allegato A) come di seguito:

Valore medio personale in servizio (Assunti a tempo indeterminato, escluso segretario comunale)
Anno 2015

- Personale in servizio al 01.01.2015 = N. 59
- Personale in servizio al 31.12.2015 = N. 58
- Valore medio personale in servizio Anno 2015 = N. 58,5

Valore medio personale in servizio (Assunti a tempo indeterminato, escluso segretario comunale)
Anno 2016:

- Personale in servizio al 01.01.2016 = N. 58
- Personale in servizio al 31.12.2016 (cessazioni previste e assunzioni come da programma fabbisogno personale) = N. 55
- Valore medio personale in servizio Anno 2016 = N. 56,5

Confronto valore medio personale in servizio anno 2016 e anno 2015 e riduzione proporzionale

- V.M. 2016 / V.M. 2015: $56,5 / 58,5 = 96,58\%$
- Riduzione proporzionale = $100\% - 96,58\% = 3,42\%$
- Importo in riduzione su fondo 2015: $\text{€ } 257.417,68 \times 3,42\% = \text{€ } 8.803,68$

Il calcolo della riduzione automatica proporzionale viene effettuato direttamente sul limite 2015 (al netto delle risorse variabili non soggette al limite) quindi su € 257.417,68, da cui sottraendo l'importo della riduzione proporzionale di € 8.803,68, si perviene a determinare il valore massimo del fondo 2016 di € 248.614,00.

Dal confronto tra il fondo 2016 determinato in complessivi € 297.811,82 di cui € 257.433,69 soggetti al limite di cui all'art. Art. 1, comma 236, L. n. 208/2015, ed il valore massimo di cui sopra, si determina l'importo di € 8.819,69 della riduzione da apportare al Fondo 2016.

Tale riduzione viene applicata con criterio proporzionale alla parte stabile (- € 7.894,47) ed alla parte variabile soggetta al limite (- € 925,22).

Si perviene, in tal modo, a determinare l'importo complessivo del Fondo risorse decentrate 2016 in € 288.992,13 di cui € 222.533,50 Risorse stabili, € 26.080,50 Risorse variabili soggette al limite ed € 40.378,13 risorse variabili non soggette al limite. Il totale del fondo 2016 depurato delle voci non soggette al vincolo ammonta al € 248.614,00.

CONSIDERATO che la costituzione del fondo per le risorse decentrate sopra specificato non è oggetto di contrattazione decentrata ove non ne siano previste specifiche integrazioni per contratti nazionali o per valutazioni di competenza degli organi dell'ente e che necessita la costituzione provvisoria del fondo per l'anno 2016 al fine di poter erogare mensilmente i cosiddetti "istituti stabili". La determinazione provvisoria delle risorse "variabili" è stata effettuata applicando gli indirizzi espressi in sede di approvazione del bilancio 2016 e successive variazioni, facendo salva ogni diversa determinazione da parte degli organi competenti;

DATO ATTO inoltre che:

- detto fondo è in linea con il citato vincolo di finanza pubblica previsto all'art. 1, comma 557, legge 296/2006 e ss.mm.ii., considerato che si inquadra in un contesto finanziario, oramai consolidato, di progressiva riduzione annua della spesa del personale dell'Ente, come è riscontrabile dalle risultanze dei conti consuntivi degli ultimi anni, dal rendiconto 2015 ed in funzione dei relativi stanziamenti di spesa che sono previsti da questo Ente per il corrente esercizio;
- detto fondo risulta compatibile con l'ulteriore vincolo di finanza pubblica previsto al richiamato art. 9, comma 2-bis del d.l. 78/2010, convertito in legge 122/2010 e modificato dall'art.1, co. 456, della legge n.147/2013, essendo stato decurtato di "*un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo*" ovvero di € 8.486,41;
- detto fondo risulta, altresì, compatibile con l'ulteriore vincolo di finanza pubblica previsto al richiamato l'art. 1, comma 236, della L. n. 208/2015, essendo stato decurtato di € 8.819,69 rispetto al fondo 2015;
- risulta inoltre rispettato il patto di stabilità interno per l'anno 2015;

DETERMINA

1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di definire la costituzione del fondo risorse decentrate per l'anno 2016 nella consistenza complessiva pari ad euro € 248.614,00, di cui € 222.533,50 Risorse stabili ed € 66.458,63 Risorse variabili, come dettagliatamente esposto nell'allegato A, facendo salva ogni diversa determinazione da parte degli organi competenti relativamente alle risorse variabili;
3. di dare atto che l'importo del fondo di cui al punto 1) trova copertura nel bilancio di previsione del corrente esercizio sui capitoli indicati nel prospetto allegato B;
4. di dare atto che le economie sul Fondo 2015 e precedenti ammontano ad € 3.610,15 come da prospetto allegato C);
5. di inviare la presente determinazione al Presidente della delegazione di parte pubblica, all'Ufficio Personale, al Revisore dei Conti ed all'O.I.V..

Letto e sottoscritto:

IL CAPO
SETTORE 2* - PROGRAMMAZIONE - FINANZA - S.I.

(Dott. Fabrizio NERONE)

VISTO : si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria, ai sensi dell'art.151, comma 4

D.Lgs. 267 del 18.08.2000.

data.....07/09/2016.....

IL RESPONSABILE
SETTORE 2* FINANZA
(Dott. Fabrizio Nerone)

Copia della presente determinazione viene consegnata all'Ufficio Mandati in data

L'ISTRUTTORE CONTABILE
(Rag. Roberto TRAVAGLINI)

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione verrà pubblicata all'Albo Pretorio OnLine per almeno 10 giorni, come stabilito dall'art. 45, comma 5, dello Statuto Comunale.